



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Modena

Ufficio Pensioni

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado
di Modena e Provincia
LORO SEDE
Alle OO SS di Comparto
LORO SEDE

Oggetto: Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 182 del 25 settembre 2025. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2026. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Note operative.

Facendo seguito alla pubblicazione del decreto ministeriale n. 182 del 25/09/2025 sul collocamento in quiescenza del personale scolastico e la conseguente circolare operativa adotta dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, condivisa con l'INPS e che ad ogni buon conto vengono allegati alla presente, si trasmettono le istruzioni operative circa le procedure relative alle cessazioni del personale scolastico a far data dal 1° settembre 2026.

Come indicato nella nota ministeriale citata, le istanze di cessazione dal servizio del personale docente (compresi gli insegnanti di religione cattolica), del personale educativo e del A.T.A. possono essere presentate a partire dal 26 settembre con termine finale il **21 ottobre 2025**, esclusivamente tramite il sistema Polis "Istanze on line". In merito alle istanze avanzate dai Dirigenti scolastici il termine finale è il 28 febbraio 2026, entro qui presentare, sempre mediante POLIS, istanza di cessazione dal servizio.

Il sistema Polis presenta n.ro sette istanze, come qui di seguito elencate:

La prima conterrà:

- domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2026 (articolo 24, commi 6, 7, 10 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificati dalla legge 22 dicembre 2023, n. 213 – Articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 – Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);

- domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;

- domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.

La seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta e la settima conterranno, esclusivamente:

- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (quota 100, maturata entro il 31 dicembre 2021);

- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (quota 102, maturata entro il 31 dicembre 2022);

- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (quota 103, maturata entro il 31 dicembre 2023);

- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (pensione anticipata flessibile, con requisiti da maturare nell'anno 2024);

Il Dirigente: Giuseppe Schena
Responsabile del procedimento: De Feo Roberto 059/382950
Referente: M. Rosaria Pirillo 059382937
e-mail: pensioni.mo@istruzione.gov.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Modena

- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, modificato dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (pensione anticipata flessibile con requisiti da maturare nell'anno 2025);

- domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) – opzione donna con requisiti al 31/12/2021 – **OVVERO** domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 (articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 - articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) (opzione donna con requisiti al 31/12/2022) **OVVERO** domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023 (articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 - articolo 1, comma 138 della legge 30 dicembre 2023, n. 213) (opzione donna con requisiti al 31/12/2023) **OVVERO** domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2024 (articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 - articolo 1, comma 138 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall'articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2024, n. 207) (opzione donna con requisiti al 31/12/2024).

Qualora l'istante presenta domanda di dimissione volontaria finalizzata sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione quota 100 o 102 o 103 o "pensione anticipata flessibile" o "opzione donna", queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.

Anche l'eventuale revoca della istanza in precedenza presentata deve essere avanzata tramite il sistema web Polis entro il termine del **21 ottobre 2025**, seguendo la procedura indicata sul sito istituzionale del MIM. Si precisa che le domande di trattenimento in servizio – ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificato dall'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – dovranno essere presentate all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del **21 ottobre 2025**.

In aggiunta, tale termine deve essere osservato anche da coloro posseggono i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 67° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331, del Ministro per la Funzione Pubblica.

Da ultimo, al fine di accedere eventualmente al collocamento a riposo da parte del personale in possesso dei requisiti prescritti, il rispetto del termine sopra indicato e delle modalità ivi descritte è una condizione imprescindibile: **pertanto, non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente al 21 ottobre 2025.**

Per quanto riguarda la fase successiva di gestione delle istanze previdenziali in argomento, l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione, dandone periodico riscontro al Ministero dell'istruzione e del merito, per la successiva comunicazione dell'esito al personale interessato, **entro il termine ultimo del 21 aprile 2026.**

Come già ricordato in altre occasioni, anche di natura formativa sul tema, l'attività di sistemazione della posizione assicurativa del personale cessando dal servizio deve essere adempiuta attraverso l'utilizzo dell'applicativo *Nuova Passweb*, strumento di interconnessione e scambio di dati tra l'Istituto previdenziale e le pubbliche amministrazioni.

Il Dirigente: Giuseppe Schena
Responsabile del procedimento: De Feo Roberto 059/382950
Referente: M. Rosaria Pirillo 059382937
e-mail: pensioni.mo@istruzione.gov.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Modena

L'attività di sistemazione dei conti assicurativi, integrata dalla verifica della completezza e della correttezza delle informazioni presenti negli stati matricolari, si dovrà concludere entro la data ultima del **9 gennaio 2026**, anche con riferimento ai periodi pre-ruolo ante 1988 con ritenuta in Conto Entrate Tesoro, esclusivamente attraverso l'utilizzo dell'applicativo "Nuova Passweb" da parte delle Istituzioni Scolastiche.

L'osservanza di tale termine e l'utilizzo esclusivo di *Nuova Passweb* si rendono necessari al fine di dare attuazione alla previsione normativa di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a) e comma 3 del decreto-legge n. 202 del 27 dicembre 2024 convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025 n. 15, che proroga per le pubbliche amministrazioni i termini di prescrizione dei crediti contributivi al 31 dicembre 2025.

Si ricorda che le istituzioni scolastiche potranno supporto del supporto informativo per l'utilizzo di *Nuova Passweb* da parte della locale sede INPS, come già garantito nella iniziativa di formazione svolta dal personale dell'istituto previdenziale di Modena.

Il rispetto della tempistica indicata consentirà all'INPS di poter passare alla fase successiva dell'accertamento del diritto a pensione del personale interessato entro il termine del **21/04/2026**, atto amministrativo che, una volta comunicato, autorizza l'inserimento e la convalida a SIDI delle cessazioni del personale scolastico cui viene accolta l'istanza di collocamento a riposo a far data dall'1/9/2026.

Si precisa che nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.

Per quanto riguarda l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età del personale Dirigente, docente, educativo e ATA, come noto, il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e di conseguenza anche il comma 5 dell'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che al medesimo istituto faceva riferimento; solo il personale scolastico impegnato in progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al tempo del raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni, come previsto dalla L'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificato dall'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. In tale ipotesi, il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico o dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici.

Nessuna modifica normativa si segnala per quanto attiene la disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del collocamento in quiescenza. Ne consegue che nel 2026 permarranno in servizio i soli soggetti che, avendo compiuto 67 anni di età entro il 31 agosto 2026, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data e non hanno presentato domanda di cessazione tramite POLIS.

In merito alla posizione soggettiva di coloro i quali abbiano raggiunto l'età limite ordinamentale per la permanenza in servizio, 67 anni per il 2026 in presenza del requisito per la pensione di vecchiaia (20 anni di contribuzione e requisito di importo soglia per coloro il cui primo accredito contributivo si colloca a partire dal 1996), l'Amministrazione dovrà collocarli obbligatoriamente a riposo, come previsto dall'articolo 24, comma 4, come modificato dall'art. 1 comma 162 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, e comma 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e per effetto di quanto disposto dall'art. 1 comma 163 della legge 30 dicembre 2024 n. 207 che ha abrogato il comma 5 dall'articolo 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Se il 67esimo anno è raggiunto dal personale tra settembre e dicembre 2026, la cessazione dal servizio avviene unicamente a domanda dell'interessato.

L'accesso al collocamento a riposo per raggiungimento del limite ordinamentale può essere anticipato a 66 anni e 7 mesi previo possesso del requisito contributivi di 30 anni di servizio maturata entro il 31 agosto (vista LdB del 2018; Circolare INPS n. 126/2018).

Il Dirigente: Giuseppe Schena
Responsabile del procedimento: De Feo Roberto 059/382950
Referente: M. Rosaria Pirillo 059382937
e-mail: pensioni.mo@istruzione.gov.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Modena

Inoltre, si ricorda la novella normativa entrata in vigore a seguito l'art. 1, comma 164 della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (cd. Legge di bilancio per il 2025), in applicazione della quale è venuto meno il potere dell'Amministrazione di risolvere in via unilaterale il rapporto di lavoro del dipendente che ha raggiunto già i requisiti per l'anticipo pensionistico.

Coloro che sono interessati all'accesso alla prestazione di APE sociale nonché alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, una volta ottenuto il riconoscimento del diritto dall'INPS, potranno presentare domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale entro il 31 agosto 2025. Con riferimento all'APE sociale, l'Amministrazione Centrale precisa che "l'articolo 1, comma 175, della Legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2025. Inoltre, l'accesso a tale istituto richiede il compimento dell'età anagrafica minima prevista a 63 anni e 5 mesi e sono confermate le condizioni per l'accesso a tale beneficio nei confronti dei lavoratori dipendenti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 179, lettere a), b) e c) della legge 11 dicembre 2016 n. 232 o che svolgano attività c.d. gravose (lettera "d" del medesimo comma). Nello specifico vengono annoverate nell'elenco delle professioni c.d. gravose che danno diritto all'accesso all'APE sociale i "Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate" - codice Istat 2.6.4.

Infine, per le lavoratrici che intendono avanzare istanza per l'accesso alla misura opzione donna e che contestualmente presentano domanda per l'accesso all'APE sociale, esclusivamente entro il termine del 31/03/2026, in seguito all'accertamento del diritto a pensione da parte dall'INPS secondo i requisiti di tale ultima misura, potranno autocertificare rinuncia alla domanda di opzione donna in precedenza avanzata.

Come si ricava dalla nota ministeriale, in applicazione dell'articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 sull'anticipo TFS/TFR, è confermato dall'Amministrazione l'accesso a tale beneficio per tutti i dipendenti al fine di ottenere, nel rispetto delle condizioni ivi prescritte, quale misura di finanziamento a valere sul trattamento di fine servizio oppure sul trattamento di fine rapporto.

Con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 23 settembre 2024 (GU Serie Generale n. 262 del 08/11/2024) è stato sottoscritto il rinnovo dell'Accordo Quadro per il finanziamento verso l'anticipo della liquidazione dell'indennità di fine servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che all'articolo 2 dispone espressamente che il rinnovo della misura è valido ed efficace per 24 mesi, a far data dalla pubblicazione del Decreto stesso. Pertanto, risulta di fondamentale importanza alimentare con i dati giuridici ed economici per quantificare l'importo oggetto di finanziamento. Ancora una volta si richiama anche per tale finalità la necessità di sistemare le posizioni assicurative mediante l'utilizzo dei canali *Nuova Passweb* e *Flusso Uniemens* dei propri amministrati in relazione alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto, oltre ad inoltre all'INPS le pratiche di riscatto TFS/TFSR giacenti nei fascicoli degli iscritti al fine di consentire la sollecita quantificazione dell'importo della prestazione oggetto di anticipo.

Per quanto riguarda gli adempimenti relativi alla trasmissione dati utili per la quantificazione e successiva liquidazione del TFS e del TFR, come da indicazioni contenute nel Messaggio Hermes n. 3400 del 20 settembre 2019 e nella Circolare n. 125 del 4 novembre 2022 per quanto attiene al TFS, a far data dal 01.01.2023 la comunicazione dei dati giuridico-economici utili ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio deve avvenire attraverso il flusso automatizzato dei medesimi verso INPS.

Il passaggio esclusivo al canale telematico suddetto riguarda anche l'inoltro dei dati utili ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, come da circolare n. 125 del 4 novembre 2022, in questo caso a partire dal 01.01.2023 e ricorrendo alla procedura amministrativa denominata "ultimo miglio" presente su *Nuova Passweb*.

Il Dirigente: Giuseppe Schena
Responsabile del procedimento: De Feo Roberto 059/382950
Referente: M. Rosaria Pirillo 059382937
e-mail: pensioni.mo@istruzione.gov.it

Via Rainusso, 70/80 - 41100 - **MODENA** Tel: 059/382800 - C.F. 80009830367
Indirizzo PEC : csamo@postacert.istruzione.it - E-mail: usp.mo@istruzione.it
Sito web: www.mo.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Modena

Pertanto, come già ricordato alle istituzioni scolastiche nella nota di questo Ufficio prot. n.ro 15563 del 26/09/2025, si ribadisce ancora una volta la necessità che le istituzioni scolastiche provvedano ad alimentare sull'applicativo Passweb i dati necessari per liquidare le prestazioni di fine rapporto attraverso la richiamata procedura telematica relative a tutto il personale scolastico a qualsiasi titolo cessato dal servizio. **Non è ammissibile il ricorso a procedure analogiche alternative alla stessa.**

Nella ottica di interconnessione tra Pubbliche Amministrazione, nonché, per la necessità di semplificazione e dematerializzazione degli atti della PA, anche per la definizione del TFS del personale scolastico che cessa dal servizio a decorrere dal 1 settembre 2026 le istituzioni scolastiche devono utilizzare la funzione "Comunicazione di cessazione" che sostituisce i vecchi modelli cartacei PL1 per la trasmissione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione della predetta prestazione, in modo tale che la posizione assicurativa venga sistemata e acquisita nella funzione "ultimo miglio TFS", cosicché da risultare certificata anche per i fini previdenziali d'interesse.

Rispetto alla definizione del TFR del personale scolastico, come da circolare n.185/2021, in relazione ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato i modelli TF1 e TFR 2 sono sostituiti dalla funzione Passweb "Ultimo Miglio TFR", che le istituzioni scolastiche dovranno utilizzare per evadere le pratiche di competenza.

Alla stregua di quanto suesposto, al fine di consentire all'INPS di procedere all'accertamento del diritto a pensione entro il termine suindicato, ancora una volta si ribadisce di procedere alla sistemazione delle posizioni assicurative entro il termine del **9 gennaio 2026**, unicamente ricorrendo all'uso dell'applicativo **Nuova Passweb**.

Per quanto non precisato nell'odierna nota, questo Ufficio rinvia integralmente alla Circolare ministeriale prot. n.ro 205851 del 25/09/2025.

Si chiede alle SS LL di garantire la massima diffusione della presente comunicazione e degli allegati alla medesima, e a adottare ogni misura, anche di natura organizzativa, al fine di garantire il massimo rispetto delle scadenze su indicate.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione, e si rimane a disposizione per ogni eventuale necessità e supporto.

Cordiali saluti.

Allegati:

- 1) D.M. n.182 del 25/09/2024;
- 2) Nota Direzione Generale prot. n. 205851 del 25/09/2024;
- 3) Tabella riepilogativa requisiti 2026.

Il Dirigente
Giuseppe Schena

Il Dirigente: Giuseppe Schena
Responsabile del procedimento: De Feo Roberto 059/382950
Referente: M. Rosaria Pirillo 059382937
e-mail: pensioni.mo@istruzione.gov.it

Via Rainusso, 70/80 - 41100 - **MODENA** Tel: 059/382800 - C.F. 80009830367
Indirizzo PEC : csamo@postacert.istruzione.it - E-mail: usp.mo@istruzione.it
Sito web: www.mo.istruzioneer.it